



37556-19

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

GEPPINO RAGO	- Presidente -	Sent. n. sez. 1143/2019
ALFREDO MANTOVANO	- Relatore -	UP - 30/04/2019
STEFANO FILIPPINI		R.G.N. 45452/2018
PIERLUIGI CIANFROCCA		
VINCENZO TUTINELLI		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da (omissis) nato a (omissis)
(omissis)

avverso la sentenza del 25/09/2017 della CORTE APPELLO di ANCONA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIANLUIGI PRATOLA che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 25/09/2017 la CORTE di APPELLO di ANCONA, decidendo sull'appello del P.M. contro la sentenza in data 1/03/2016 del GUP del TRIBUNALE di PESARO, che aveva assolto (omissis) dai delitti di falso e di truffa aggravata a lui contestati, commessi tra (omissis) dal (omissis) al (omissis), riformava la pronuncia di primo grado e condannava (omissis) a pena di giustizia per i reati, riuniti per continuazione, di falsa attestazione in una domanda di inserimento nelle graduatorie per il triennio 2011-2014 per il personale A.T.A. di non aver riportato condanne penali, mentre invece a suo carico vi era un precedente definitivo di applicazione di pena su richiesta, e di truffa aggravata, poiché la predetta falsa attestazione aveva indotto in errore l'Ufficio scolastico regionale

competente, che aveva inserito (omissis) fra i soggetti idonei a ricevere incarichi scolastici per la provincia di Pesaro-Urbino, e a seguito di ciò egli aveva ricevuto un incarico di lavoro a tempo determinato.

(omissis) propone ricorso per cassazione per quanto segue:

- come primo motivo, deduce violazione dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 444 cod. proc. pen. poiché nell'autocertificazione in ordine all'assenza di precedenti condanne, egli le aveva escluse a proprio carico in quanto la sentenza di patteggiamento non è in senso proprio una sentenza di condanna, come si evince leggendo gli effetti dell'applicazione di pena su richiesta descritti dall'art. 445 cod.proc.pen. A tale conclusione era peraltro pervenuto in modo articolato il GUP;
- come secondo motivo, deduce violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli art. 640 e 483 cod. pen. poiché la dichiarazione che il modulo sottoposto al ricorrente esigeva di compilare faceva riferimento esclusivo alla presenza o alla assenza di condanne penali, senza menzionare il differente genus del patteggiamento, e dunque non poteva pretendersi dal dichiarante nulla di diverso dall'interpretazione letterale della domanda a lui sottoposta. Ciò per concludere per l'assenza di dolo quanto meno a causa di un errore che - ammesso che di errore si possa parlare - era giustificabile;
- come terzo motivo, deduce violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli art. 163 e 164 cod. pen. per la mancata concessione del beneficio della sospensione della pena, nella specie negato dalla CORTE territoriale sulla scorta della pregressa fruizione del medesimo beneficio, senza tuttavia spiegare perché esso non era riconoscibile all'interno del limite complessivo di cui all'art. 163 cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Dalla sentenza della Corte di Appello si ricava che (omissis) ha sottoscritto una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, disciplinata ai sensi dell'art. 46 co. 1 lett. aa) D.P.R. n. 445/2000, che testualmente indica come "comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni (...) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione (...) ai sensi della vigente normativa". Tale

dichiarazione era formata contestualmente alla domanda che (omissis) ha presentato per far parte del personale A.T.A. delle scuole della Regione Marche.

La questione controversa è se egli avrebbe dovuto dichiarare anche l'essere stata applicata nei suoi confronti con sentenza passata in giudicato la pena di quattro mesi di reclusione, ai sensi degli art. 444 ss. cod. proc. pen.; premesso che la disciplina attualmente in vigore - e cioè il d.lgs. n. 122/2018 - è successivo ai fatti per cui è giudizio, le disposizioni operanti in quel momento, mentre imponevano di iscrivere sempre nel casellario giudiziale la sentenza di patteggiamento, come desumibile dall'art. 3 D.P.R. n. 313/2002, stabilivano - art. 24 dello stesso D.P.R. - che tale tipologia di sentenza non fosse da menzionare né nel certificato generale, quello che riassume il certificato penale e il certificato civile, del casellario giudiziale richiesto dall'interessato, né - art. 25 idem - nel certificato penale del casellario giudiziale richiesto dall'interessato, che riporta solo le condanne penali definitive.

L'art. 175 cod. pen. dispone che "se, con una prima condanna, è inflitta una pena detentiva non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a euro 516, il giudice (...) può ordinare in sentenza che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati (...)". A contrario tale disposizione fa ritenere che la non menzione non riguardi i certificati chiesti dalla pubblica amministrazione: questa esegesi è rafforzata dal coordinamento col testo del previgente (fino a marzo 2003) art. 688 co. 1 cod. proc. pen., per il quale "ogni organo avente giurisdizione penale ha il diritto di ottenere, per ragioni di giustizia penale, il certificato di tutte le iscrizioni esistenti al nome di una determinata persona. Ugual diritto appartiene a tutte le amministrazioni pubbliche e agli enti incaricati di pubblici servizi, quando il certificato è necessario per provvedere a un atto delle loro funzioni, in relazione alla persona cui il certificato stesso si riferisce".

L'insieme delle due norme fa concludere che, allorché le pubbliche amministrazioni avevano necessità di un certificato quali quelli in discussione per provvedere a un atto delle loro funzioni, avevano il diritto di conoscere se la persona interessata avesse o meno riportato una condanna definitiva; dunque, la non menzione riguardava solo i certificati chiesti dai privati.

Tale normativa è notevolmente mutata con l'introduzione del D.P.R. n. 313/2002, che con l'art. 52 ha abrogato, fra gli altri, l'art. 688 cod. proc. pen.

Norma di riferimento è oggi l'art. 28, per il quale "le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi hanno il diritto di ottenere i certificati di cui all'articolo 23 e all'articolo 27, relativo a persone maggiori di età, quando tale certificato è necessario per l'esercizio delle loro funzioni" (detto articolo è stato a sua volta sostituito dal d.lgs. n. 122/2018). La differenza rispetto all'abrogato art. 688 cod. proc. pen. sta nel fatto che è venuta meno l'equiparazione tra la pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi e "ogni organo avente giurisdizione penale" che "ha il diritto di ottenere, per ragioni di giustizia penale, il certificato di tutte le iscrizioni esistenti al nome di una determinata persona".

L'attuale normativa mantiene in capo all'autorità giudiziaria - art. 21 co. 1 D.P.R. citato - il potere per ragioni di giustizia di acquisire dal sistema il certificato di tutte le iscrizioni esistenti riferite a un determinato soggetto, senza i limiti della non menzione di cui all'art. 175 cod. pen., ma riconosce alla pubblica amministrazione e ai gestori di pubblici servizi il potere di ottenere soltanto "i certificati di cui all'articolo 23 e all'articolo 27", cioè il certificato generale di cui all'art. 24, quello penale di cui all'art. 25, il certificato civile di cui all'art. 26 e quello dei carichi pendenti di cui all'art. 27: sia il certificato di cui all'art. 24 sia quello di cui all'art. 25 escludono però in modo espresso che in essi siano riportati "i provvedimenti previsti dall'art. 445 cod. proc. pen."

Dall'insieme di tali disposizioni si ricava che allorché (omissis) redigeva la dichiarazione con l'atto sostitutivo di atto notorio non era tenuto a dichiarare nulla di più di quanto sarebbe risultato dal certificato penale, con la non menzione ex lege della sentenza di applicazione di pena. Tale ricostruzione esegetica è ora espressamente confermata dalla nuova versione dell'art. 28 co. 8 D.P.R. citato, non in vigore all'epoca dei fatti per cui vi è giudizio: "L'interessato che, a norma degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, rende dichiarazioni sostitutive all'esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, non è tenuto a indicare la presenza di quelle di cui (...) all'articolo 24 comma 1". Dunque, non è tenuto a indicare le iscrizioni dei "provvedimenti previsti dall'articolo 445 del codice di procedura penale quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria": è ciò che è accaduto nel presente processo, avendo (omissis) (omissis) concordato l'applicazione della pena di quattro medi di reclusione.

A ciò consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Così deciso il 30/04/2019

Il Consigliere estensore

ALFREDO MANTOVANO

Alfredo Mantovano

Il Presidente

GEPPINO RASO

Geppino Raso

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
SECONDA SEZIONE PENALE

IL 11 SET. 2019



Il Cancelliere
CANCELLIERE
Claudia Pianelli

Claudia Pianelli